



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 15 del 29/04/2022

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - MODIFICHE.

L'anno **duemilaventidue** addi **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE MANZINI ELISABETTA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.11 del **29/04/2022**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Christian Tondi, Fausto Corsini e Alessandro Pignatti

Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n.5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GALLI GIOVANNI	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	Presente
ADANI ANDREA	Presente
TONDI CHRISTIAN	Presente
TRENTI ADRIANO	Presente
ANCORA MARTINA	Presente
DI PALMA LUCA	Presente
CORSINI FAUSTO	Presente
RINALDINI ARIANNA	Assente
GIANAROLI GIAN LUCA	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Presente
BALDACCINI STEFANO	Presente
PIGNATTI ALESSANDRO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE :

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2021 esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario 2022-2024;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilì che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni avrebbero dovuto istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilì che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni avrebbero dovuto istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTOT CHE l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale ha stabilito che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 14 del 31/03/2021 e n. 58 del 28/12/2021 con le quali vennero istituito e regolamentato il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (CUP) ed introdotte alcune modifiche;

RITENUTO OPPORTUNO apportare al regolamento sopra citato ulteriori modifiche frutto

dell'esperienza maturata in questo anno di prima applicazione ed in particolare:

Articolo 6 – è stato riformulato il comma 15 integrandolo secondo la seguente formulazione: *“Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti il canone unico patrimoniale ed i prelievi Tosap e ICP. Parimenti, ai sensi dell'art. 15 ter del DL 34/2019, il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Si configura la situazione di morosità qualora l'istante abbia nei confronti dell'ente un debito certo, liquido ed esigibile non sospeso amministrativamente o giudizialmente e per il quale, se eventualmente interessato, non è stato rispettato il piano di rateazione concordato”*

Sono stati aggiunti il comma 26 *“Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione riguarda esclusivamente l'occupazione del suolo pubblico: non sostituisce né supplisce ad altre autorizzazioni o comunicazione che l'istante deve presentare per lo svolgimento delle attività che intende svolgere sul suolo occupato”* e 27 *“Nel caso non sia possibile svolgere l'attività per la quale è stata richiesta l'occupazione non è dovuta la restituzione del canone”*.

Articolo 8: sono state riformulate la lettera a) *“le occupazioni di non più di dieci (10 mq) effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o promozione commerciale di durata non superiore a 3 ore rapportato ad un periodo di 30 giorni”* ed e) *“le occupazioni di non più di dieci (10 mq) effettuate per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 3 ore rapportato ad un periodo di 30 giorni”*. È stato aggiunto il comma 4 *“Per le fattispecie di cui alle lettere c) e d) la qualifica di occupazione occasionale si intende solo fino al 31/12/2022 così come meglio specificato all'art. 66 comma 7 del presente regolamento”*.

Articolo 28: è stato riformulato il comma 10 *“Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti il canone unico patrimoniale ed i prelievi Tosap e ICP. Parimenti, ai sensi dell'art. 15 ter del DL 34/2019, il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Si configura la situazione di morosità qualora l'istante abbia nei confronti dell'ente un debito certo, liquido ed esigibile non sospeso amministrativamente o giudizialmente e per il quale, se eventualmente interessato, non è stato rispettato il piano di rateazione concordato”*.

Articolo 32: è stato riformulato il comma 3 *“Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore per il tempo di sottrazione degli spazi alla pubblica fruizione”*

Articolo 35: è stato riformulato il comma 13 *“Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti il canone unico patrimoniale ed i prelievi Tosap e ICP. Parimenti, ai sensi dell'art. 15 ter del DL 34/2019, il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni e concessioni per l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Si configura la situazione di morosità qualora l'istante abbia nei confronti dell'ente un debito certo, liquido ed esigibile non sospeso amministrativamente o giudizialmente e per il quale, se eventualmente interessato, non è stato rispettato il piano di rateazione concordato”*

Articolo 44: è stata aggiunta la locuzione *“...ed a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e stradale”*.

Articolo 45 bis: è stato aggiunto per disciplinare la pubblicità sonora

Articolo 51 comma 1: è aggiornato l'arrotondamento al mq superiore.

Articolo 52: l'arrotondamento è stato ridotto al mezzo metro quadro superiore ed è stato eliminato il comma 9 *“Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di*

diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite” rideterminando la numerazione dei commi.

Articolo 56: è stata aggiunta la lettera ee) *“le occupazioni effettuate direttamente da parrocchie, onlus ed enti del terzo settore per la promozione della propria attività”*

Articolo 62: è stato ridefinito l’oggetto limitandolo a *“Sanzioni”* ed è stata aggiunta al comma 4 la parola *“in ogni caso”*;

Articolo 66: è stato aggiunto il comma 7 *“Sono considerate occasionali le fattispecie di cui alle lettere c) e d) dell’art. 8 del presente regolamento solo fino al 31/12/2022. Per il periodo successivo le fattispecie rientrano nell’ordinaria occupazione di aree e spazi pubblici”*.

Sono state inoltre apportate alcune modifiche di natura meramente tecnica afferenti la formattazione, l’aggiornamento del sommario la distribuzione e la correzione del testo.

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il Decreto del 24 dicembre 2021 che dispone il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali e la successiva conversione in legge del DL 228/21 (convertito con legge 15/2022) che ha ulteriormente prorogato il termine al 31/05/2022;

TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

VISTO il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2022/2024 ;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

DATO ATTO che il Sindaco cede la parola all’Assessore Trenti Adriano che presenta il punto descrivendo le modifiche al Regolamento e che, a seguire, hanno dato il loro contributo alla discussione il Consigliere Gianaroli, il Consigliere Leonelli e il Consigliere Baldaccini;

DATO ATTO che la registrazione degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri ed Assessori presenti, costituisce resoconto della seduta , ex art. 75, comma 6 del Regolamento del Consiglio comunale e che ai sensi dell’art. 78 comma 6, del medesimo Regolamento essa è depositata presso l’ Ufficio di Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti, favorevoli 8 (maggioranza) contrari 0 astenuti 4 (minoranza)

DELIBERA

di approvare il testo modificato del regolamento relativo al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con propria precedente deliberazione n. 14 del 31/03/2021 riportato in allegato sotto la lettera A).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MANZINI ELISABETTA